

**COMUNE DI
FONTENO**

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 3 maggio 2007

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (oggetto del regolamento)
Articolo 2 (approvazione del regolamento)
Articolo 3 (interpretazione)
Articolo 4 (deposito, diffusione e pubblicazione)

TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I (la posizione e le funzioni)

Articolo 5 (prerogative dei consiglieri)
Articolo 6 (consultazione degli atti e documenti)
Articolo 7 (indennità e rimborsi)
Articolo 8 (partecipazione alle sedute)
Articolo 9 (decadenza)

Capo II (l'iniziativa dei consiglieri)

Articolo 10 (l'iniziativa per la convocazione)
Articolo 11 (le proposte di deliberazione)
Articolo 12 (le mozioni)
Articolo 13 (le interpellanze)
Articolo 14 (le interrogazioni)

TITOLO III LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I (Le sedute)

Articolo 15 (sedute di prima e seconda convocazione)
Articolo 16 (sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza)

Capo II (Gli avvisi)

Articolo 17 (competenza)
Articolo 18 (contenuto dell'avviso)
Articolo 19 (la notifica dell'avviso)
Articolo 20 (informazione)

TITOLO IV IL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Le articolazioni del Consiglio Comunale

Articolo 21 (i gruppi consiliari)
Articolo 22 (le commissioni permanenti)

Capo II (Funzionamento del Consiglio)

Articolo 23 (apertura della seduta)
Articolo 24 (verifica del numero legale)
Articolo 25 (pubblicità delle sedute)
Articolo 26 (ammissione di non consiglieri)
Articolo 27 (ordine di discussione)
Articolo 28 (la discussione degli argomenti e degli emendamenti)
Articolo 29 (chiusura della discussione e dichiarazioni di voto)
Articolo 30 (le votazioni)
Articolo 31 (termine della seduta)
Articolo 32 (verbale delle sedute)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle leggi vigenti ed allo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 2
(approvazione del regolamento)

1. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale in seduta pubblica ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La maggioranza assoluta dei componenti è altresì richiesta per l'approvazione delle modifiche. La proposta di modifica può essere presentata da ciascun consigliere comunale, dal Sindaco o dalla Giunta.
3. L'abrogazione totale del regolamento non ha efficacia se non con la contemporanea approvazione del nuovo regolamento.

Articolo 3
(interpretazione)

1. L'interpretazione delle disposizioni del regolamento è effettuata in conformità dei criteri che presidono l'attività interpretativa delle norme, tenendo conto delle previsioni dello Statuto.
2. L'interpretazione autentica di una norma del regolamento avviene mediante l'introduzione di una nuova norma regolamentare, approvata e pubblicata secondo le procedure stabilite per le modifiche del regolamento.

Articolo 4
(deposito, diffusione e pubblicazione)

1. Copia del regolamento è depositata nella sala delle adunanze del Consiglio, a disposizione dei consiglieri.
2. Copia del regolamento dovrà essere consegnata dal Segretario Comunale a tutti i consiglieri eletti.
3. Il regolamento è pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni.

TITOLO II I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I (la posizione e le funzioni)

Articolo 5 (prerogative dei consiglieri)

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
3. Ciascun consigliere è responsabile personalmente del voto espresso a favore o contro i provvedimenti approvati dal Consiglio.
4. Ogni consigliere, nel rispetto delle procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio e può presentare interrogazioni, mozioni ed interpellanze.
5. I consiglieri che rappresentino almeno un quinto dei componenti del consiglio comunale, escluso il Sindaco, può richiedere al Sindaco stesso la convocazione del Consiglio, indicando espressamente gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

Articolo 6 (consultazione degli atti e documenti)

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti nell'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la seduta del consiglio.
2. I consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati durante l'orario di apertura degli uffici comunali.
3. I consiglieri hanno altresì diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti in possesso degli uffici, di ottenere dagli stessi uffici tutte le informazioni e notizie necessarie per l'espletamento del loro mandato, di ottenere copia degli atti e documenti depositati presso gli uffici, in esenzione di spesa e diritti. Analogo diritto può essere esercitato nei confronti degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, delle società da questo controllate nonché dei soggetti incaricati di servizi o di interventi pubblici comunali.
4. La richiesta di accesso deve essere presentata al Segretario Comunale, indicando espressamente gli atti, i documenti o le notizie che si intendono ricevere. Non sono ammesse richieste che abbiano ad oggetto tutti gli atti o documenti riferiti indiscriminatamente ad un dato periodo temporale, ovvero che abbiano ad oggetto l'insieme degli atti o documenti riferiti ad un determinato settore o ad una determinata materia, ovvero, infine che abbiano ad oggetto atti a carattere normativo la cui pubblicazione è prevista per legge. Il Segretario, valutata l'ammissibilità, provvede all'invio della richiesta all'ufficio competente per la conseguente evasione, assegnando un termine non superiore a trenta giorni per l'adempimento decorrente dalla data di ricezione della richiesta stessa.
5. Il diritto di accesso attribuito ai consiglieri deve essere esercitato soltanto ai fini dell'espletamento del mandato. Il consigliere è tenuto ad osservare il segreto sulle informazioni e notizie apprese, che non possono essere indiscriminatamente divulgate se non in connessione all'esercizio del mandato elettivo ricevuto.

Articolo 7 (indennità e rimborsi)

1. Ai consiglieri spetta l'indennità di presenza nella misura stabilita dalla legge.
2. Ai consiglieri che per incarico del consiglio, della giunta o del sindaco, si rechino al di fuori del territorio comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Articolo 8 (partecipazione alle sedute)

1. Il consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio.
2. In caso di legittimo impedimento, il consigliere deve darne comunicazione scritta o anche verbale al Sindaco, perché questi possa darne notizia al Consiglio.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza nel corso della seduta deve darne avviso al Segretario il quale dovrà prenderne nota a verbale.
4. Gli assessori non consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio, intervenendo nella discussione e presentando proposte, interrogazioni, mozioni ed emendamenti, senza tuttavia diritto di voto.

Articolo 9
(decadenza)

1. In caso di assenza di un consigliere a tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio, ovvero cinque sedute nell'anno, ed in mancanza di giustificazione pervenuta dal consigliere entro dieci giorni dall'ultima seduta, il Sindaco provvede alla contestazione scritta al consigliere, invitandolo a produrre giustificazioni entro venti giorni dal ricevimento della contestazione.
2. Scaduto questo termine, il Consiglio esamina e infine delibera entro i successivi venti giorni sulla eventuale decadenza del Consigliere, tenuto conto delle osservazioni eventualmente dallo stesso pervenute.
3. Il consigliere può partecipare alla relativa seduta, partecipare alla discussione e prendere parte alla votazione.
4. Per la pronuncia della decadenza è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Alla votazione si procede a scrutinio segreto.

Capo II
(l'iniziativa dei consiglieri)

Articolo 10
(l'iniziativa per la convocazione)

1. Un quinto dei consiglieri comunali assegnati al Comune, escludendosi dal computo il Sindaco, può presentare richiesta di convocazione.
2. La richiesta è presentata al Sindaco, il quale è tenuto a provvedere alla convocazione entro venti giorni dalla data di presentazione. Il termine è rispettato quando entro lo stesso siano inviati gli avvisi di convocazione ai consiglieri.
3. La richiesta di convocazione deve contenere la specifica indicazione dell'ordine del giorno da porre in discussione. Il Sindaco può motivatamente escludere dall'ordine del giorno argomenti che non siano di competenza del consiglio, ovvero sui quali il consiglio abbia già deliberato, con esito negativo, nei sei mesi precedenti la richiesta, ovvero, infine, sui quali debba essere convocato il consiglio entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Ai fini del rispetto dei termini di cui all'art. 15, la seduta fissata su richiesta dei consiglieri è sempre ordinaria.
5. Nel caso in cui vada deserta la seduta convocata a richiesta dei consiglieri, non si fa luogo alla seduta di seconda convocazione.

Articolo 11
(le proposte di deliberazione)

1. Ciascun consigliere può presentare proposte di deliberazione su materie attribuite alla competenza del consiglio.
2. La proposta deve essere indirizzata al Sindaco e da questi trasmessa al Segretario Comunale, il quale provvede all'istruttoria attraverso i competenti uffici. Il termine per compiere l'istruttoria è fissato in novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Nel corso dell'istruttoria, il proponente può essere interpellato dagli uffici al fine di sottoporre eventuali modifiche che si rendessero necessarie per rendere la stessa proposta conforme a norme di legge o di regolamento.
3. Completata l'istruttoria, la proposta di deliberazione, corredata dei prescritti pareri, deve essere iscritta d'ufficio nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale successiva alla scadenza del termine fissato per l'istruttoria.
4. Il Sindaco può, sentito il Segretario, dichiarare direttamente inammissibili le proposte che attengano a materie non di competenza del Consiglio.

Articolo 12
(le mozioni)

1. Le mozioni consistono in proposte concrete di deliberazione e attengono al contenuto delle linee programmatiche e di governo di cui all'art. 28 dello Statuto.
2. Le mozioni sono sottoscritte da almeno tre consiglieri, sono presentate al Sindaco e sono iscritte all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione. Non possono presentarsi mozioni successivamente alla avvenuta convocazione del consiglio.
3. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti, che vengono discussi e votati secondo le norme del presente regolamento.
4. Le mozioni comportano, a conclusione della discussione, l'adozione di un voto deliberativo. Ove la mozione comporti la modifica del programma di governo già deliberato dal Consiglio Comunale, esse vanno approvate a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Alla discussione ed alla votazione delle mozioni si procede in seduta pubblica e a scrutinio palese.

Articolo 13

(le interpellanze)

1. L'interpellanza consiste in una domanda, rivolta per iscritto, al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell'amministrazione su un determinato argomento.
2. L'interpellanza può essere presentata da ciascun consigliere comunale e presentata almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio nella quale intenda ottenere risposta.
3. La trattazione delle interpellanze avviene secondo le modalità ed i termini previsti per le interrogazioni.
4. L'interpellanza viene illustrata da uno dei firmatari ed ad essa viene data risposta dal Sindaco o da un Assessore delegato.
5. Al termine della risposta, l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o non soddisfatto. Se si dichiara insoddisfatto ed intende promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, deve presentare una mozione o una proposta nei termini e secondo le modalità per esse stabilite.

Articolo 14

(le interrogazioni)

1. L'interrogazione consiste in una domanda formulata in modo chiaro e conciso al Sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o se si intendano adottare provvedimenti in relazione all'oggetto medesimo.
2. L'interrogazione può essere presentata da ciascun consigliere comunale e presentata almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio nella quale intenda ottenere risposta.
3. La trattazione avviene nella parte finale della seduta consiliare ed il tempo riservato a questo scopo non può superare i sessanta minuti per tutte le interrogazioni complessivamente.
4. L'interrogazione può essere illustrata da uno dei presentatori e la risposta viene data dal Sindaco o da un Assessore delegato. Al termine, l'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto.
5. L'interrogazione può essere presentata anche oralmente nel corso della seduta, ove abbia carattere urgente. Il Sindaco o l'Assessore delegato possono dare una risposta immediata se dispongano degli elementi necessari. In caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro quindici giorni dalla presentazione.

TITOLO III LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I (Le sedute)

Articolo 15

(sedute di prima e seconda convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve contenere, oltre alla indicazione della prima convocazione, anche l'indicazione di una seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso dalla prima, nel rispetto dei termini di cui al comma secondo.
2. Nel caso in cui la seduta di prima convocazione vada deserta, deve essere inviato un nuovo avviso ai consiglieri risultati assenti. Non sono considerati assenti i consiglieri i quali si siano assentati dalla seduta di prima convocazione successivamente alla sua apertura. Tra il nuovo avviso e la seduta di seconda convocazione devono decorrere termini non inferiori a 24 ore. A tal fine, l'avviso può essere spedito al domicilio del consigliere anche a mezzo di telegramma, richiamando soltanto i punti dell'ordine del giorno ancora da trattare, con riferimento numerico all'avviso già inviato per la prima convocazione, e la necessità della seconda convocazione. Al fine del rispetto del termine di 24 ore fa fede la richiesta di trasmissione all'Ufficio Postale.
3. Nelle sedute di seconda convocazione il Consiglio delibera validamente con l'intervento di un terzo dei consiglieri assegnati, non computandosi a tal fine il Sindaco.
4. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere trattati argomenti non inseriti nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione. Non possono altresì essere deliberati argomenti per i quali la legge, lo Statuto o il regolamento prevedono una maggioranza qualificata o speciale.

Articolo 16

(sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza)

1. Ai soli fini del termine richiesto per la convocazione, si distingue fra sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.
2. Sono sedute straordinarie le sedute convocate per la discussione del piano di governo del territorio. Tra il recapito dell'avviso ed il giorno della seduta devono decorrere non meno di tre giorni.
3. Sono sedute d'urgenza le sedute che siano convocate per la discussione di deliberazioni con le quali si debba adempiere ad urgenti termini di legge. Tra il recapito dell'avviso ed il giorno della seduta devono decorrere non meno di 24 ore.
4. Tutte le altre sono considerate sedute ordinarie, ivi comprese quelle in cui vengono iscritte proposte inerenti linee programmatiche di bilancio, bilanci annuali e pluriennali, relazioni provvisoriale e programmatiche, rendiconto della gestione. Tra il recapito dell'avviso ed il giorno della seduta devono decorrere non meno di cinque giorni.
5. Il computo dei predetti termini va effettuato ordinariamente, non computandosi il dies a quo e computandosi, invece, il dies ad quem.

Capo II (Gli avvisi)

Articolo 17

(competenza)

1. La convocazione del Consiglio è disposta dal Sindaco a mezzo di avvisi scritti.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione è disposta da chi ne fa le veci a norma dello Statuto.
3. Il sindaco o chi ne fa le veci determina gli argomenti da porre in discussione nella seduta ed il relativo ordine di trattazione.

Articolo 18

(contenuto dell'avviso)

1. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo di convocazione, nonché l'indicazione della seduta ordinaria, straordinaria o d'urgenza e, infine, l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della eventuale seconda convocazione.
2. Gli argomenti da trattare devono essere indicati sotto forma di ordine del giorno, con l'espressa indicazione numerica degli stessi.

Articolo 19

(la notifica dell'avviso)

1. Ogni consigliere e assessore non consigliere, prima della seduta di prima convocazione dopo la sua elezione o nomina, è tenuto ad indicare alla segreteria il domicilio nel territorio comunale presso il quale intende che gli siano notificati gli avvisi di convocazione. In mancanza, il consigliere si considera domiciliato presso la stessa segreteria del Comune.
2. Il consigliere è tenuto a comunicare alla segreteria ogni eventuale modifica del domicilio eletto; in mancanza, il recapito dell'avviso è validamente effettuata nel domicilio in precedenza indicato.
3. La notifica avviene mediante il messo comunale a mani proprie o a mani di persona convivente o incaricata, ovvero mediante la spedizione dell'avviso con ricevuta di ritorno a mezzo dell'ufficio postale. In tal caso, ai fini del rispetto dei termini stabiliti per la convocazione, fa fede la data di consegna all'ufficio postale.
4. Copia dell'avviso di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione all'albo pretorio ed affissione di manifesti negli appositi spazi pubblici.

Articolo 20

(informazione)

1. Contemporaneamente alla spedizione degli avvisi, devono essere depositati presso la segreteria tutti gli atti ed i documenti e le proposte di deliberazione di cui all'ordine del giorno da trattare, a disposizione e libera visione dei consiglieri durante il normale orario d'ufficio.
2. Nei caso di sedute d'urgenza, le relative informazioni possono essere fornite verbalmente dal Sindaco o dal relatore nella stessa seduta. In tal caso, l'avviso di convocazione dovrà fare menzione di detta circostanza.
3. Copia della documentazione relativa all'ordine del giorno deve essere altresì depositata nell'aula consiliare durante lo svolgimento della seduta a disposizione dei consiglieri.

TITOLO IV IL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Le articolazioni del Consiglio Comunale

Articolo 21

(i gruppi consiliari)

1. I gruppi consiliari sono costituiti da due o più consiglieri che designano al loro interno un proprio capigruppo. Prima della seduta di insediamento del Consiglio i consiglieri dichiarano a quale gruppo intendano aderire; qualora non esercitino tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri non componenti la Giunta che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il Sindaco può convocare la conferenza dei capigruppo per la trattazione di argomenti di competenza consiliare o per la presentazione di argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio.
3. Ogni gruppo consiliare per l'espletamento delle relative funzioni può richiedere di usufruire di appositi locali posti a disposizione all'interno della sede comunale o, in mancanza, di diverse strutture nella disponibilità del Comune. La relativa richiesta deve essere rivolta, anche oralmente, al Segretario Comunale.
4. Ove uno dei rappresentanti del Comune presso enti diversi sia riservato dalla legge, dallo statuto o dall'atto costitutivo alle minoranze, si procede alla sua elezione mediante la procedura del voto limitato cui partecipano soltanto i rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza. In caso di parità tra più candidati viene proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Articolo 22

(le commissioni consiliari)

1. Il Consiglio può istituire Commissioni permanenti, temporanee o speciali composte da un numero dispari di membri con il minimo di tre.
2. Le Commissioni sono formate in relazione alla composizione del Consiglio, assicurando in ciascuna di esse la presenza della minoranza, nella misura minima di un terzo, arrotondata per eccesso.
3. Il numero e la competenza delle Commissioni permanenti sono stabiliti con delibera consiliare.
4. L'istituzione delle Commissioni è deliberata dal Consiglio; alla nomina dei componenti delle Commissioni provvede il Sindaco sulla base delle indicazioni dei gruppi costituiti, dandone successiva informazione al Consiglio.
5. In mancanza di indicazioni da parte dei gruppi, il Consiglio procede all'elezione dei componenti delle Commissioni, nel rispetto dei criteri di cui al primo e secondo comma.
6. I membri della Commissione che cessino dalla carica per qualsiasi motivo sono immediatamente surrogati su designazione dei rispettivi gruppi di appartenenza o per elezione a norma del quinto comma.
7. Ciascuna commissione elegge nel suo seno, a maggioranza dei commissari assegnati, un Presidente e un Vice Presidente, senza distinzione di appartenenza a gruppo, che hanno il compito di dirigere e coordinare i lavori della Commissione.
8. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti.
9. La convocazione delle Commissioni deve avvenire almeno 5 giorni prima della data della seduta stessa mediante avviso scritto o, su richiesta del consigliere, per posta elettronica.
10. Possono essere istituite all'interno del Consiglio Commissioni permanenti di studio, ricerca e proposta i cui settori di competenza sono individuati nella delibera di istituzione di cui al precedente comma 4.
11. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.
12. Compito principale delle Commissioni è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
13. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare alle sedute delle Commissioni, e sono tenuti a parteciparvi ove richiesti dalle Commissioni medesime.
14. Nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni le Commissioni hanno facoltà di chiedere agli uffici comunali e agli enti ed aziende da essa dipendenti l'esibizione di atti e documenti inerenti alla materia di cui trattano.
15. Le Commissioni si avvalgono della collaborazione degli uffici comunali e possono chiedere la collaborazione di esperti e consulenti.
16. Il Consiglio ha facoltà di istituire Commissioni temporanee e speciali per l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio stesso, fissando nella delibera istitutiva le competenze e i termini entro cui esse devono riferire.
17. Per le Commissioni temporanee e speciali si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Capo II (Funzionamento del Consiglio)

Articolo 23

(apertura della seduta)

1. Il Sindaco apre la seduta nell'ora e nella sede indicata nell'avviso di convocazione.
2. Il Segretario Comunale provvede a svolgere l'appello nominale al fine di verificare il raggiungimento del numero legale.
3. Ove non si raggiunga il numero legale la seduta è dichiarata deserta dal Sindaco.

Articolo 24

(verifica del numero legale)

1. Una volta raggiunto il numero legale dei consiglieri presenti, questo si dà per presunto per tutto il corso della seduta, fatta salva la facoltà per ciascun consigliere di chiedere la verifica.
2. La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale. Qualora nel corso della seduta ed a seguito di richiesta di verifica venisse a mancare il numero legale, la seduta è sospesa per il tempo necessario per raggiungere le presenze sufficienti. Se dopo un quarto d'ora il numero legale non viene raggiunto, il Sindaco rinvia i lavori consiliari alla seduta di seconda convocazione.
3. Il numero legale necessario per la validità delle sedute deve essere pari ad almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.

Articolo 25

(pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del consiglio sono di regola pubbliche.
2. La seduta è segreta quando si devono trattare argomenti concernenti le persone, che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, o che comunque comportino un giudizio sulla qualità delle persone stesse.
3. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità delle persone, o quando l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, è tale da far ritenere dannosa per il Comune la sua discussione pubblica, su proposta motivata del Sindaco o di tre consiglieri, il Consiglio può deliberare di procedere all'ulteriore trattazione in seduta segreta. La relativa deliberazione è adottata a maggioranza dei presenti in votazione palese, dando atto a verbale, succintamente, dei motivi che hanno comportato il passaggio alla seduta segreta.
4. Durante la seduta segreta possono essere presenti in aula soltanto i consiglieri ed il segretario. Ove si tratti di argomenti riguardanti quest'ultimo, viene chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere più giovane di età.

Articolo 26

(ammissione di non consiglieri)

1. Il Revisore dei Conti è chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio che riguardino l'esame ed approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, e le relative variazioni.
2. Il Sindaco può invitare ad assistere alle sedute, ed a relazionare in merito, anche consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione comunale, nonché dirigenti o responsabili dei servizi comunali.
3. Qualora nel corso della seduta vengano proposte ed accettate modifiche alle proposte di deliberazione che richiedano l'espressione di un nuovo parere, il Sindaco ne cura l'acquisizione, ove possibile, nella stessa seduta. Nel caso in cui il funzionario cui spetta l'espressione del parere non sia presente, o comunque l'espressione dello stesso richieda un ulteriore esame che non possa essere effettuato, il Sindaco o il funzionario, se presente, può richiedere il rinvio dell'argomento in discussione ad altra seduta.

Articolo 27

(ordine di discussione)

1. Il Sindaco pone in discussione gli argomenti in ordine di iscrizione all'ordine del giorno.
2. qualora nel corso della seduta se ne ravvisi la necessità, il Sindaco o uno dei consiglieri può proporre una inversione nella trattazione degli argomenti. La proposta deve essere approvata all'unanimità dei presenti.

Articolo 28

(la discussione degli argomenti e degli emendamenti)

1. Ogni argomento inserito nell'ordine del giorno viene illustrato dal relatore. Questi può anche limitarsi a rinviare alla relazione scritta ove la stessa sia stata inviata a tutti i consiglieri.
2. la discussione si apre successivamente alla relazione, seguendo l'ordine di iscrizione al dibattito da parte dei consiglieri.
3. Gli interenti dei consiglieri devono riguardare unicamente le proposte in discussione e non possono durare più di dieci minuti.
4. Nel corso della discussione ogni consigliere può presentare emendamenti, comunque prima che sia dichiarata chiusa la discussione. Gli emendamenti possono essere presentati per iscritto al Sindaco, il quale è tenuto a darne lettura prima della messa in votazione.
5. Il consigliere proponente può provvedere all'illustrazione dell'emendamento entro un tempo massimo assegnato di cinque minuti. Sono ammessi altresì alla discussione sull'emendamento un rappresentante dei gruppi della maggioranza ed un rappresentante dei gruppi di minoranza.
6. La votazione di ogni singolo emendamento deve precedere la votazione relativa alla proposta originale e gli emendamenti devono essere votati in ordine di presentazione.
7. L'approvazione di un emendamento contrastante con un emendamento successivo fa decadere automaticamente quest'ultimo.
8. Qualora l'emendamento presentato ed accolto richieda l'attestazione della copertura finanziaria, e ciò non sia possibile raccogliere nel corso della seduta, il Sindaco dispone il rinvio dell'adozione.

Articolo 29

(chiusura della discussione e dichiarazioni di voto)

1. Dopo che su un argomento siano intervenuti i consiglieri che ne abbiano fatto richiesta ed aver concesso al relatore eventuali repliche, dichiara chiusa la discussione.
2. Successivamente, si passa alle dichiarazioni di voto, durante le quali può intervenire un consigliere per ogni gruppo per un tempo massimo di cinque minuti. Ove un consigliere dissenta dalla posizione del gruppo di appartenenza può intervenire al fine di dichiarare la propria posizione; l'intervento non può durare più di cinque minuti.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero legale per l'adunanza ma non si computano nel numero dei votanti. I consiglieri che dichiarano di non partecipare alla votazione sono dichiarati astenuti ove non si allontanino dall'aula.
4. I consiglieri non possono più intervenire una volta che si sia iniziata la votazione. Essi, altresì, non possono più intervenire sull'argomento nel corso della seduta una volta che sia stato proclamato il risultato della votazione.

Articolo 30

(le votazioni)

1. Le votazioni normalmente si effettuano in forma palese e per alzata di mano.
2. Le votazioni che comportano l'apprezzamento o la qualità delle persone, o che comunque riguardino le persone, devono essere adottate a scrutinio segreto.
3. Almeno tre consiglieri possono richiedere che la votazione sia effettuata, anziché per alzata di mano, per appello nominale. La richiesta deve essere effettuata dopo che il sindaco abbia dichiarato chiusa la discussione e prima che siano iniziate le operazioni di voto per alzata di mano.
4. Alla verifica delle operazioni di voto ed al conteggio dei voti procede il segretario comunale assistito da due scrutatori nominati all'inizio della seduta dal Sindaco, uno per la maggioranza ed uno per la minoranza.
5. L'esito della votazione è proclamato dal Sindaco e se ne dà atto nel processo verbale della seduta.
6. La proposta di deliberazione è approvata quando la stessa abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti e votanti, ad esclusione del caso in cui lo statuto preveda maggioranze qualificate.

Articolo 31

(termine della seduta)

1. Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara chiusa la seduta.
2. Ove la seduta si prolunga oltre le ore 24.00, su proposta del Sindaco o di tre consiglieri, il consiglio a maggioranza dei presenti può decidere di rinviare la trattazione degli argomenti ancora da discutere al giorno successivo. Il Sindaco, ove la proposta di rinvio sia approvata, procede a dichiarare chiusa la seduta e a dare avviso del luogo e dell'ora in cui si proseguirà la trattazione degli affari rimasti. La seduta di rinvio non costituisce seduta di seconda convocazione e procede secondo le modalità con cui si era iniziata la seduta rinviata. Non si procede a dare nuovo avviso ai consiglieri risultati assenti.

Articolo 32 - (Il verbale della seduta)

1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio; alla sua redazione provvede il Segretario, eventualmente coadiuvato da dipendente del Comune da lui designato.
2. Nel verbale sono riportati le sintesi degli interventi dei consiglieri e i testi scritti dagli stessi presentati. Sono riportati i nomi dei Consiglieri contrari e astenuti che ne fanno esplicita richiesta contestualmente alla dichiarazione di voto e, in ogni caso, prima della proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente.

3. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate nel resoconto. Sol tanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso della seduta, le stesse sono, in modo conciso, riportate dal resoconto
4. Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere deve consegnare al Segretario, prima che sia stata dichiarata chiusa la seduta, il testo scritto, datato e sottoscritto del proprio intervento.
5. Il verbale della seduta segreta viene redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato
6. Il verbale delle sedute è firmato dal Sindaco, o da chi abbia legittimamente presieduto la seduta in sua sostituzione, e dal Segretario.
7. Il Consiglio può avvalersi per la registrazione delle sole sedute pubbliche di supporti magnetici previa autorizzazione del Sindaco.
8. I verbali di cui sopra vengono depositati presso la segreteria del Comune, a disposizione dei consiglieri, all'atto della convocazione della seduta successiva.